



## Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale “*nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 182, comma 1,



## Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 77, comma 1, lettera c), che ha modificato l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro per l'anno 2020 ed estendendolo al sostegno di guide e accompagnatori turistici;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che ha incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, estendendolo al sostegno delle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 603, che ha incrementato il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 estendendolo, altresì, al sostegno delle imprese turistico-ricettive;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*";

VISTO il decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 settembre 2021, n. 847, recante "*Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici*", e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni;



## Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55;
- VISTO il D.P.R. 12 marzo 2021, con cui è stato conferito al dott. Lorenzo Quinzi l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'art 19, comma 3, del d. lgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2021, n. 49419 con il quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- VISTO il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministero, nelle more della piena operatività dei centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell'atto di indirizzo e della direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a assegnare al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio, n. 102, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 09.07.2021, con entrata in vigore del provvedimento dal 24.07.2021;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot.1206, recante *Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021*;
- VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983, notificata con nota prot. 950 dell'08 novembre 2021, a firma del Capo di Gabinetto;
- VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342
- VISTO l'Avviso pubblico 30 settembre 2021, prot. SG/549, pubblicato sul sito istituzionale [www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it), con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari ad euro 10 milioni, destinati al ristoro di agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- VISTI i termini per la presentazione delle istanze tramite sportello telematico, a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 29 ottobre 2021;
- CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti, secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico 30 settembre 2021;
- VISTO quanto disposto dall'art. 264, comma 2, lett. a), a proposito delle modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 71 del DPR 445/2000, secondo cui *le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi*



## *Ministero del Turismo*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

*di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;*

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

TENUTO CONTO degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n 115;

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l'erogazione dei contributi spettanti;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### **Istanze ammesse al contributo**

1. Sono ammesse al contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro del turismo 24 agosto 2021, prot. 243, le istanze dei beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Articolo 2**

##### **Contributo e riconoscimento del contributo**

1. Il contributo teorico spettante ai singoli beneficiari è stato valutato ai sensi di quanto disposto all'articolo 7, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro del turismo 24 agosto 2021, prot. SG/243.
2. Il contributo di prima *tranche* è riconosciuto ai singoli beneficiari nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», quindi entro il limite del massimale pari a 200 mila euro per impresa unica, al netto dei contributi già concessi nel triennio mobile di riferimento.
3. Il contributo di seconda *tranche*, laddove previsto in ragione dell'importo del contributo teorico, è subordinato all'esito dell'autorizzazione della Commissione europea circa le situazioni negoziali riconducibili alle previsioni di cui Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni.
4. L'erogazione dei contributi è comunque subordinata alle disponibilità di bilancio, alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'esito positivo della consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato, alla verifica della regolarità contributiva e della non inadempienza -di cui all'articolo 48-*bis* del DPR 602/1973-, nelle forme previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 3**

##### **Rimedi esperibili**

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.



## *Ministero del Turismo*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

### **Articolo 4**

#### **Publicità e notifica**

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo ([www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it)) con valore di notifica nei confronti degli interessati.

### **Articolo 5**

#### **Clausole di salvaguardia**

1. Anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di domanda di contributo contenessero elementi non veritieri, la Direzione Generale, a seguito di specifici controlli, anche a campione, dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

*Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo di legalità della spesa.*

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Felici